



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Federata



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



ADR – MANUTENZIONE ESTINTORI D'INCENDIO – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

NOTA INFORMATIVA

La presente nota è frutto di un accurato lavoro da parte dell'Associazione tuttavia si invita il lettore a consultare integralmente le vigenti disposizioni tecnico-legislative in quanto riferimento unico e autentico. L'Associazione non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni che seguono.

Premessa

Il trasporto delle materie classificate pericolose è regolamentato da accordi e convenzioni che, sulla base delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali (come l'ONU, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, ecc.) fissano le regole di base sulla sicurezza del trasporto: partendo da queste vengono definite le specifiche regolamentazioni internazionali.

Per quanto riguarda il trasporto su strada, nell'Unione Europea è in vigore il così detto accordo ADR '(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route – European agreement concerning the international carriage of dangerous good by road', accordo la cui ultima edizione è del 2019, con validità operativa dal 1° luglio 2019.

Le disposizioni ADR applicabili nei trasporti internazionali sono state rese obbligatorie per il trasporto sul territorio nazionale, tramite il Nuovo Codice della Strada (art. 168) che, tra l'altro, ha introdotto una precisa disciplinata sanzionatoria per il mancato rispetto delle prescrizioni ADR¹.

Estintori d'incendio portatili e mezzi di trasporto ADR

I mezzi adibiti al trasporto di materie pericolose devono essere muniti di estintori d'incendio portatili idonei allo spegnimento di fuochi di classi A, B, C, omologati dal Ministero dell'Interno.

In particolare ogni mezzo deve essere munito di almeno un estintore portatile con una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente).

Al capitolo 8.1.4 dell'ADR sono poi date le seguenti indicazioni minime

¹ *Il mancato rispetto delle prescrizioni ADR è punito con una sanzione pecuniaria da 1.988,00€ a 7.953,00€ (importi aggiornati al 1 gennaio 2019), cui consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione del veicolo e della patente del conducente da due a sei mesi (cui vengono applicati 10 punti di penalità). Eventuali sovraccarichi vengono invece puniti con le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 167 del nuovo Codice della Strada, ma in misura doppia (nonché decurtazione di 4 punti sulla patente del conducente). Per le violazioni ADR relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti, alla compilazione dei documenti di trasporto e loro tenuta o delle istruzioni di sicurezza, la sanzione amministrativa va da euro 403 ad euro 1.617, nonché la decurtazione di due punti patente.*



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Federata



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



| MEZZO DI TRASPORTO MASSA MASSIMA AMMISSIBILE | NUMERO MINIMO DI ESTINTORI | CAPACITÀ MINIMA PER MEZZO DI TRASPORTO | ESTINTORI IDONEI PER IL VANO MOTORE O LA CABINA ALMENO UNO DI CAPACITÀ MINIMA | REQUISITI PER ESTINTORE(I) AGGIUNTIVO(I). ALMENO UN ESTINTORE DEVE AVERE CAPACITÀ MINIMA PARI A |
|---|---|---|--|--|
| ≤ 3,5 ton | 2 | 4 kg | 2 kg | 2 kg |
| > 3,5 ton ≤ 7,5 ton | 2 | 8 kg | 2 kg | 6 kg |
| > 7,5 ton | 2 | 12 kg | 2 kg | 6 kg |

Le capacità sono espresse in riferimento agli estintori d'incendio a polvere (o di capacità equivalente per gli altri idonei agenti estinguenti)

Sempre al capitolo 8.1.4, troviamo rimarcato che gli estintori d'incendio portatili

- devono essere muniti un sigillo che consenta di verificare che non siano stati utilizzati,
- sono soggetti a controlli/manutenzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative (DM 7 gennaio 2005, d.lgs 81/2008 smi) e norme tecniche in vigore (UNI9994-1:2013),
- devono riportare la data (mese/anno) del controllo/manutenzione successiva e, se del caso, il limite temporale di utilizzo.

Non vengono fornite specifiche indicazioni per quanto riguarda né le attività di registrazione dei controlli/manutenzioni né le modalità di registrazione.

Ricordiamo qui che oltre a quanto previsto dall'accordo ADR, la norma tecnica UNI9994-1:2013 prevede che gli estintori d'incendio portatili siano muniti di cartellino di manutenzione, recanti obbligatoriamente un set minimo di informazioni.

E' facoltà poi dell'Azienda di manutenzione implementare q una modalità di tracciabilità delle attività, fermo restando le indicazioni relative al registro e al documento di manutenzione di cui alla norma tecnica UNI9994-1:2013.

Da ultimo, per quanto concerne l'installazione e posizionamento, gli estintori d'incendio portatili devono essere installati in modo tale che siano facilmente accessibili all'equipaggio del mezzo e adeguatamente protetti dalle intemperie e dagli effetti del clima.

NOTA

Pur non essendo esplicitamente previsto dall'Accordo ADR rileviamo che per quanto riguarda la tipologia di cartellino si è riscontrato che gli organi di controllo richiedono che il cartellino sia applicato in forma di etichetta sul corpo dell'estintore.